



**CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Provincia di Brescia**

**AREA SERVIZI FINANZIARI**  
**Settore Bilancio, Programmazione e Partecipate**

**CONTRATTO DI SERVIZIO  
CON "DESENZANO AZIENDA  
SPECIALE SERVIZI"**

**PER LA GESTIONE DELLE  
FARMACIE COMUNALI**

**ALLEGATO DELIBERA CONSIGLIO**

**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  
(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**N. DI REPERTORIO Li,**

**ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE  
FARMACIE COMUNALI ALL'AZIENDA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella residenza municipale di Desenzano del Garda, presso l'Ufficio Contratti; ubicato in Via Carducci n.4.

Avanti a me Dott. Giuseppe Iapicca, Segretario comunale del Comune di Desenzano del Garda, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni, in conformità del disposto dell'art. 48 della legge notarile 16.02.1913, n. 89,

**SONO COMPARSI**

da una parte: - Dott.ssa Loretta BETTARI nata a Carpenedolo (BS) il 07.05.1967, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in qualità di Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione del Comune di Desenzano del Garda, giusto decreto sindacale n. 4 prot. n. 21117 del 07.06.2012, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune predetto con sede in Desenzano del Garda - Via Carducci n. 4 - codice fiscale n. 00575230172 - che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" e ciò in forza dell'art. 107 - 2° comma - del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

dall'altra parte: - Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene in questo atto in qualità di Direttore dell'Azienda "Desenzano Azienda Speciale Servizi" (in breve D.A.S.S.) \_\_\_\_\_ - codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia al n. \_\_\_\_\_, come risulta da certificazione in data \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario" o "Affidatario" o "Azienda".

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

**PREMETTONO**

- che l'Azienda "Desenzano Azienda Speciale Servizi", è stata costituita ai sensi dell'articolo 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in forma di

---

**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA – SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**  
**Contratto di servizio con l'Azienda "Desenzano Azienda Speciale Servizi"**  
**per la gestione delle farmacie comunali**

Azienda Speciale del Comune di Desenzano del Garda, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente come oggetto: "Costituzione dell'Azienda "Desenzano Azienda Speciale Servizi" - approvazione Statuto e Contratto di Servizio";

- che con la medesima delibera n. \_\_\_\_/2012 è stato approvato il contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali ubicate in Via Togliatti e presso il Centro Commerciale Le Vele, ai sensi dell'art. 113 c. 5 lett. c) del d. lgs. 267/2000;

- che il presente contratto di servizio sostituisce a tutti gli effetti i contratti stipulati fra AESSEDI-Azienda Servizi Desenzano S.r.l. ed il Comune di Desenzano del Garda per la gestione delle farmacie comunali;

- che l'Azienda ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia protocollo n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- che è stato acquisito agli atti del Comune con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il documento unico di regolarità contributiva prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INPS di Brescia in data \_\_\_\_\_, dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il comune di Desenzano del Garda e l'Azienda Speciale Farmacie comunali di Desenzano del Garda, affidataria della gestione del servizio pubblico relativo alla gestione delle due farmacie di proprietà Comunale ubicate rispettivamente in Via Togliatti n. 10 e presso il complesso commerciale Le Vele in Via Adua di Desenzano del Garda (BS).

Il servizio ha per oggetto tutte le attività indicate all'art. 2 dello Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e precisamente:

- a) la gestione delle farmacie comunali sopra descritte;
- b) la commercializzazione di ogni altro prodotto e l'effettuazione di ogni servizio in un qualche modo riconducibili al servizio farmaceutico o parafarmaceutico, compresa la gestione di poliambulatori, provvedendo, fra l'altro:
  - b1) alla messa a disposizione e alla vendita di specialità medicinali, anche veterinarie e di preparati galenici, officinali e magistrali;
  - b2) alla vendita al pubblico di parafarmaci, di prodotti dietetici, di prodotti omeopatici, di erboristeria, di prodotti per l'infanzia e l'igiene personale;
  - b3) alla cessione di materiali di medicazione, di presidi medico chirurgici, di reattivi e diagnostici, di articoli sanitari e protesici;
  - b4) alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
  - b5) alla partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale, d'intesa con il Comune;

b6) ad ogni altra prestazione o servizio connesso all'esercizio dell'attività delle farmacie, consentiti dalle leggi nazionali e regionali di settore connesse, collegati o riferibili a quanto sopra indicato.

### **Articolo 3 - Durata del contratto**

Il contratto di servizio ha una durata di dieci anni decorrenti dal \_\_\_\_\_, data di attivazione effettiva dell'Azienda stessa, che accertata in contraddittorio dal nominando Presidente della azienda ed il Dirigente Settore Bilancio e Programmazione con specifico verbale.

Alla scadenza il contratto è rinnovabile per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza. E' escluso il tacito rinnovo.

Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di risoluzione e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto o di mancato rinnovo, l'Azienda è tenuta, qualora richiesta dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune di Desenzano del Garda.

### **Articolo 4 - Principi generali**

Nel rispetto dei principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994 (Carta dei Servizi) e dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 286/1999 (in materia di qualità della prestazione), sulla base dell'interesse generale rivestito dal servizio farmaceutico pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalle Autorità Sanitarie nella gestione di detto servizio oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, l'Azienda dovrà attenersi ai seguenti principi fondamentali da assumersi per l'erogazione del servizio:

- a) Continuità del servizio. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e l'Azienda è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli, compatibilmente con la normativa di settore.
- b) Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la necessità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
- c) Efficacia. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
- d) Efficienza. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
- e) Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.
- f) Partecipazione. L'Azienda dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.

g) Adattabilità. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari. L'Azienda dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con l'Azienda nell'erogazione del servizio. In particolare dovrà:

- promuovere e incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute e al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari, dermocosmetici);
- attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;
- collaborare alla realizzazione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dal DPR 94/1989 e dal DPR 371 dell'8.07.1998;
- dare la propria disponibilità a realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i loro affidatari, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari qualora la farmacia venga individuata come idonea per collocazione territoriale e logistica.

#### **Articolo 5 – Carta della qualità dei servizi**

Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, l'Azienda dovrà emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 461.

I principi previsti dall'art. 4 saranno espressamente dettagliati, specificati in quanto a contenuto e modalità di rilevazione, nella Carta della qualità dei servizi di cui al precedente paragrafo 1, da redigere entro un anno dalla data di stipula del contratto di servizio.

#### **Articolo 6 – Avvio e continuità del servizio**

Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. L'Azienda è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

L'Azienda manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

### **Articolo 7 - Quadro delle relazioni con il Comune**

Il quadro delle relazioni tra le parti è fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità, e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio dell'in-house providing, trattandosi di Ente strumentale del Comune di Desenzano del Garda.

L'Azienda affidataria è tenuta a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività delle farmacie, come espressamente previsto negli articoli e commi successivi.

Per la gestione delle interazioni e per l'esercizio del controllo di cui al primo comma il Comune e l'Azienda faranno riferimento ciascuno all'ambito della propria articolazione organizzativa e specificatamente alla figura dell'Assessore alle società e Aziende partecipate e all'Ufficio di controllo sulle società partecipate.

### **Articolo 8 - Obblighi del Comune**

Il Comune di Desenzano del Garda si impegna a cooperare per agevolare la conduzione delle farmacie comunali ed il migliore espletamento dell'attività e dei servizi garantiti dalle farmacie comunali, da parte dell'Azienda, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Il Comune consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, compatibilmente con le disposizioni del D.Lgs 196/2003.

### **Articolo 9 - Obblighi dell'Azienda**

L'Azienda si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione delle farmacie comunali e dei servizi da queste garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie.

L'Azienda assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

L'Azienda si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dall'Azienda attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge.

L'Azienda provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni.

L'Azienda dovrà, altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, fatto salvo per quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale.

L'Azienda è tenuta a rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili alla singola gestione delle due farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da

queste garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

L'Azienda si impegna sin d'ora ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune abbia la titolarità o la acquisisca a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo.

#### **Articolo 10 - Aspetti strategici del rapporto tra il Comune e l'Azienda**

Nel rispetto dei rispettivi equilibri economici, i rapporti fra Comune e Azienda nella gestione strategica delle farmacie attengono, secondo quanto contenuto nello Statuto dell'Azienda speciale:

- a) alla definizione concordata degli obiettivi gestionali e degli standard qualitativi del servizio e dei rapporti con gli utenti che l'Azienda deve realizzare, consegnando un budget economico, con note laddove necessario, da presentare all'approvazione della Giunta comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo;
- b) alla definizione concordata di eventuali programmi di investimento in cespiti operativi dell'Azienda, da realizzarsi da parte dell'Azienda stessa con mezzi propri, finanziamenti di terzi, apporti dei soci, entro il 31 ottobre per l'anno successivo;
- c) al conto consuntivo economico annuale analitico e relazione inerente gli elementi più significativi della gestione delle farmacie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nello Statuto dell'Azienda.

#### **Articolo 11 - Rapporti con i terzi**

L'Azienda non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.

Il Comune di Desenzano del Garda, pur rimanendo titolare del diritto d'esercizio delle farmacie, resta completamente estraneo ai rapporti tra l'Azienda ed i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Desenzano del Garda.

#### **Articolo 12 - Responsabilità**

L'Azienda è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione delle farmacie comunali e dello svolgimento dei servizi da queste garantiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.

L'Azienda si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

L'Azienda solleva il Comune di Desenzano del Garda da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione delle farmacie comunali e dallo svolgimento dei servizi affidati, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti, utenti ed a cose per ed a causa delle attività esercitate dalle farmacie comunali.

#### **Articolo 13 - Rapporti economico-finanziari**

L'Azienda si farà carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale, e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione delle farmacie, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite al banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario nazionale. Le entrate derivanti dalla gestione delle farmacie comunali e/o dallo svolgimento dei servizi da queste garantiti spettano all'Azienda, così come tutti gli oneri.

Nonostante la titolarità da parte del Comune dei diritti di esercizio delle farmacie, non è dovuto al Comune nessun tipo di corrispettivo in quanto, nel rispetto della normativa vigente, al Comune, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, verrà attribuito l'intero risultato di esercizio, al netto della quota destinata a fondo di riserva, come previsto all'art. 37 dello Statuto dell'Azienda Speciale.

#### **Articolo 14 - Iniziative e miglioramenti**

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative specifiche ed in sinergia tra i due Enti, tese a migliorare la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti, concordando le modalità, la decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi. L'Azienda si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione alla gestione delle farmacie comunali e/o allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

#### **Articolo 15 - Sede dell'attività**

Ogni successiva variazione della sede dell'attività rispetto alle attuali ubicazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune. L'Azienda farà fronte a tutte le spese d'impianto, ed a tutti gli oneri inerenti e conseguenti all'adattamento ed arredamento dei locali sede delle farmacie comunali.

#### **Articolo 16 - Controllo e vigilanza**

Il Comune di Desenzano del Garda potrà, in qualsiasi momento e tramite gli uffici competenti - Ufficio Tecnico, Ufficio addetto al controllo sulle Società e Aziende partecipate - verificare che le modalità di gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti siano eseguiti con diligenza ed appropriatezza, e l'Azienda dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.

#### **Articolo 17 - Rapporti con l'utenza**

Tutti i rapporti con l'utenza delle farmacie comunali ed i fruitori dei servizi da queste garantiti sono demandati all'Azienda che li affronterà e li risolverà autonomamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio. Ai fini del controllo dei livelli di soddisfazione dell'utenza, nella relazione consuntiva del servizio reso, l'Azienda dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

#### **Articolo 18 - Risoluzione del contratto**



La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- grave inadempienza da parte dell'Azienda nella gestione del servizio ed agli obblighi del presente contratto;
- decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'Autorità Sanitaria;
- chiusura dell'esercizio non comunicata all'Autorità Sanitaria e/o da questa non autorizzata;
- vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
- ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10 del presente contratto.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle sedi farmaceutiche, di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività. Il Comune corrisponderà all'Azienda una somma, equivalente al valore dei beni, da determinarsi in contraddittorio ovvero attraverso un esperto nominato dal Tribunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione delle farmacie comunali e/o nello svolgimento dei servizi ad esse affidati, alle condizioni di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipulazione dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantite vengano svolti secondo un diverso modulo di gestione deliberato dal Comune di Desenzano del Garda.

L'Azienda si impegna, qualora il Comune di Desenzano approvi un diverso assetto di gestione del servizio "farmacie comunali", ad adeguare alle stesse le condizioni contrattuali ed a concordare con l'Ente i nuovi termini negoziali.

#### **Articolo 19 - Revoca del contratto**

Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune di Desenzano del Garda può revocare all'Azienda la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi garantiti dalla farmacia comunale, fatte salve le modalità per il rispetto degli impegni assunti nei confronti del personale e degli impegni economico-finanziari precedentemente previsti.

#### **Articolo 20 - Norme transitorie per il conferimento dell'azienda**

Decorrenza. Il contratto di servizio ha una durata di dieci anni decorrenti dal \_\_\_\_\_, data di attivazione effettiva dell'Azienda stessa, accertata in contraddittorio dal nominando Presidente della azienda ed il Dirigente Settore Bilancio e Programmazione con specifico verbale.

Personale. L'Azienda si impegna a garantire ai dipendenti in servizio presso le farmacie un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal CCNL già applicato dalla Società Assedi srl.

Contratti di locazione. L'Azienda si impegna a subentrare nei vigenti contratti di locazione dei locali sede della farmacia comunale di Via Togliatti stipulato con l'Azienda I.B.A. S.n.c. e per la Farmacia Comunale Le Grezze, stipulato con il Centro Commerciale "Le Vele".

L'Azienda si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni alle Autorità competenti dell'avvenuta modifica della gestione del servizio di gestione delle farmacie comunali per effetto dell'affidamento della gestione delle farmacie di Via Togliatti e presso il Centro Commerciale "Le Vele".

#### **Articolo 21 - Spese.**

Il presente Contratto di Servizio è stipulato sotto forma di atto pubblico e sarà registrato a cura del Comune ed a spese dell'Azienda.

Sono a carico esclusivo dell'Azienda le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

#### **Articolo 22 - Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Brescia.

E io Segretario Rogante del Comune di Desenzano del Garda ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia e composto da n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine in carta bollata e parte della \_\_\_\_\_ sin qui, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti depositati, e che con me lo sottoscrivono in calce ed a margine dei fogli intermedi.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:

LA DIRIGENTE SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
(Dott.ssa Loretta Bettari)

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI  
(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE:  
(Dott. Giuseppe Iapicca)